



DELIBERA N. 49/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ EVOLUTION S.R.L. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35 E DELL'ARTICOLO 6,
COMMA 7, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO
ALLA DELIBERA N. 396/17/CONS**

CONT. 23/19/DCA/ N°PROC. 2742/GG

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante “*Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, recante “*Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, recante “*Riordino della materia del diritto connesso al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni*”;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso *on line* nel mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”, di seguito *Decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 28, comma 1, del *Decreto* secondo cui “[...] gli organismi di gestione collettiva elaborano una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata sul sito internet di ciascun organismo ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni.”;

VISTO il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 19, che modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed il *Decreto*;

VISTA la delibera n. 396/17/CONS, recante “Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”, di seguito *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 12 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, cui l’art. 6, comma 5, del *Regolamento* fa espresso rinvio;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019 , n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, ai sensi del quale “All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue in ordine al quadro normativo di riferimento:

- a) la direttiva 2014/26/UE fornisce i criteri ermeneutici alla luce dei quali deve essere letta la normativa nazionale di recepimento. In particolare, rileva quanto segue:
 - il considerando n. 9 secondo cui la direttiva intende “stabilire i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni.”;



- il considerando n. 34 secondo cui *“Al fine di rafforzare la fiducia dei titolari dei diritti, degli utilizzatori e di altri organismi di gestione collettiva nella gestione dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva, occorre che questi ultimi siano tenuti a rispettare specifici requisiti di trasparenza. È pertanto opportuno che ciascun organismo di gestione collettiva o uno dei suoi membri che costituisca un’entità responsabile dell’attribuzione o del pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti siano tenuti a fornire talune informazioni a singoli titolari dei diritti, come minimo con cadenza annuale, tra cui gli importi attribuiti o pagati loro e le detrazioni effettuate. Occorre altresì che gli organismi di gestione collettiva siano tenuti a fornire informazioni sufficienti, anche di carattere finanziario, agli altri organismi di gestione collettiva di cui gestiscono i diritti in virtù di accordi di rappresentanza.”*;
- il considerando n. 36 secondo cui *“Al fine di garantire che i titolari dei diritti siano in condizione di controllare e confrontare le rispettive performance degli organismi di gestione collettiva, occorre che tali organismi pubblichino una relazione di trasparenza annuale che riporti informazioni finanziarie confrontabili e sottoposte a revisione sulle proprie attività specifiche. Occorre inoltre che gli organismi di gestione collettiva rendano pubblica una relazione speciale annuale sull’uso degli importi destinati ai servizi sociali, culturali ed educativi, la quale forma parte integrante della relazione di trasparenza annuale.”*;
- b) il Decreto assegna all’Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, al fine di garantire il buon funzionamento e l’efficienza della attività di gestione ed intermediazione degli stessi. In particolare, è previsto che l’Autorità:
- in ossequio a quanto previsto dagli articoli 40 e 41 vigila sul rispetto delle disposizioni del *Decreto*, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria. In particolare, l’Autorità vigila sull’adozione da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti di adeguati *standard* in materia di *governance* e gestione finanziaria, assicurando la trasparenza delle attività anche per quel che concerne le comunicazioni nei confronti dei titolari dei diritti e degli utilizzatori. Vigila inoltre sulle condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali *on line* al fine di favorirne la diffusione in ambito transfrontaliero;
- in caso di mancata ottemperanza alle previsioni recate dal *Decreto*, applica sanzioni amministrative sia pecuniarie sia interdittive;
- l’art. 6, comma 7, del regolamento prevede che *“Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti ad elaborare la relazione di trasparenza annuale, di cui all’art. 28 del Decreto, entro otto mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario. La relazione viene pubblicata in evidenza sul sito internet di ciascun organismo, ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni. I suddetti organismi provvedono a comunicare all’Autorità l’avvenuta pubblicazione, entro 30 giorni dalla stessa, fornendo specifica indicazione della URL sulla quale la relazione resterà disponibile.”*;

CONSIDERATO pertanto che gli organismi di gestione collettiva sono tenuti ad elaborare la relazione di trasparenza annuale, di cui all'art. 28 del Decreto, entro otto mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario e che la stessa viene pubblicata in evidenza sul sito internet di ciascun organismo, ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni. Al fine di consentire all'Autorità di verificare l'avvenuta redazione della relazione e la sua conformità alle specifiche di cui all'allegato B del Decreto, i suddetti organismi provvedono, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, a comunicare alla medesima Autorità l'avvenuta pubblicazione, entro 30 giorni dalla stessa, fornendo specifica indicazione della URL sulla quale la relazione resterà disponibile.

CONSIDERATO secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del Decreto che *“[s]alvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può sospendere l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attività.”*;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la Direzione contenuti audiovisivi ha rilevato quanto segue: la società Evolution S.r.l. (di seguito anche Evolution o la Società) non ha reso disponibile sul proprio sito la relazione di trasparenza annuale prevista dall'art. 28 del Decreto e non ha dato comunicazione all'Autorità dell'avvenuta pubblicazione. Pertanto, in assenza di tale indicazione, non è stato possibile verificare l'adempimento all'obbligo di legge consistente nella redazione della apposita relazione di trasparenza entro otto mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, né la sua conformità alle indicazioni previste dall'allegato B al Decreto. La Direzione ha quindi ritenuto che la descritta condotta posta in essere da Evolution fosse rilevante ai fini dell'avvio di un procedimento sanzionatorio per la presunta violazione degli artt. 28, comma 1, del Decreto e 6, comma 7, del Regolamento, per l'inosservanza dei quali è previsto che l'Autorità applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro secondo quanto previsto dal citato art. 41, comma 2, del Decreto.

In data 26 novembre 2019 la Direzione ha avviato il procedimento n. 2742/GG con contestazione 23/19/DCA, notificato nella stessa data (n. protocollo 0508898) per la violazione del combinato disposto degli articoli 28, comma 1, decreto legislativo n. 35/2017 e 6, comma 7, del regolamento di cui alla delibera n. 396/17/CONS.

2. Deduzioni della società

In data 27 novembre 2019 (prot. n. 0513768) Evolution ha trasmesso all'Autorità una memoria difensiva nella quale ha chiarito che la Relazione di trasparenza riferita all'anno 2018 era stata redatta ed approvata nell'Assemblea dei Soci del 25 giugno 2019,

trasmettendo contestualmente, a riprova di ciò, il verbale di detta Assemblea. La Relazione è stata successivamente caricata sul portale internet della società, ma, a “*causa di un disallineamento dei formati del testo*”, non risultava visibile agli utenti, e dunque non era accessibile al pubblico.

La Società ha fatto presente che, appena ricevuta la contestazione della violazione, ha posto in essere tutte le attività necessarie a sanare la situazione, provvedendo alla immediata pubblicazione *online* della relazione ed alla contestuale comunicazione all’Autorità.

Nella medesima comunicazione, Evolution ha chiesto di essere audita presso l’Autorità “*al fine di integrare se necessario quanto sopra e poter anche stabilire una costruttiva e proficua collaborazione futura*”. L’audizione si è svolta in data 5 dicembre 2019, mediante videoconferenza. Nel corso dell’audizione, Evolution ha ribadito quanto già esposto nella memoria difensiva, affermando che “*la mancata pubblicazione e messa a disposizione della relazione di trasparenza 2018 e la conseguente mancata comunicazione all’Autorità circa la avvenuta pubblicazione sono interamente attribuibili ad un disguido tecnico, dovuto ad un disallineamento dei formati, del quale la Società si assume interamente la responsabilità, essendo la gestione del sito stata affidata ad un soggetto esterno*” e che “*la relazione di trasparenza era stata redatta dalla Società ed approvata dalla assemblea dei soci del 25 giugno 2019, come dimostra il verbale dell’assemblea allegato al documento del 28 novembre 2019*”

Inoltre, in data 9 dicembre 2019, la società ha fatto pervenire all’Autorità tramite posta elettronica ordinaria alcuni stralci di e-mail datate tra il 17 ed il 24 giugno 2019, dalle quali è possibile ricavare informazioni circa la redazione definitiva della Relazione in vista della imminente Assemblea svolta, come detto, il 25 giugno 2019. Tali comunicazioni rappresentano, a detta della Società, in aggiunta al verbale dell’assemblea, una prova incontrovertibile della buona fede della condotta della Società, non orientata ad eludere l’obbligo previsto dall’art.28, comma 1, del D.Lgs 17 marzo 2017, n.35.

3. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità ritiene che ciò che rileva ai fini della ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 28, comma 1, del d. lgs. 15 marzo 2017, n. 35, sia l’effettiva elaborazione, da parte degli organismi di gestione collettiva, della relazione di trasparenza annuale entro otto mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario e la disponibilità della stessa sul sito internet della società per almeno 5 anni, indipendentemente dalla data della sua pubblicazione, per la quale non è previsto alcun termine perentorio. Invero, la *ratio* della norma citata è rinvenibile nella garanzia per i titolari dei diritti di essere in condizione di controllare e confrontare le rispettive performance degli organismi di gestione collettiva, sulla base di informazioni finanziarie confrontabili e sottoposte a revisione sulle proprie attività specifiche. Ciò è assicurato dalla permanenza della relazione di trasparenza sul sito internet di ciascun organismo per almeno cinque anni.

Tanto premesso, nel caso di specie, la circostanza della approvazione della Relazione di trasparenza nell’assemblea dei soci del 25 giugno 2019 attesta, in modo inequivocabile, il fatto che la Relazione sia stata effettivamente elaborata entro i termini previsti dal *Decreto*, ossia entro otto mesi dalla fine dell’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2018.



Rileva, inoltre, che la Società ha provveduto alla pubblicazione della Relazione il 26 novembre 2019, ovvero immediatamente dopo avere ricevuto la notifica della contestazione da parte dell’Autorità, con cui è stato avviato il procedimento in oggetto, dandone immediato riscontro nell’ambito della citata memoria difensiva trasmessa all’Autorità il successivo 27 novembre.

RITENUTO che le evidenze fornite dalla società nel corso del procedimento rappresentino degli elementi idonei a comprovare la non sussistenza della violazione degli artt. 28, comma 1, del Decreto e 6, comma 7, in quanto la Società ha provveduto alla elaborazione della Relazione entro otto mesi dalla fine dell’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2018, effettuato la pubblicazione del documento sul sito e ne ha dato comunicazione all’Autorità entro 30 giorni.

RILEVATO che, a seguito della documentazione presentata, la Società risulta aver effettivamente redatto la relazione di trasparenza entro il termine previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto e che la medesima relazione è disponibile sul sito insieme alla relazione dell’esercizio precedente;

RITENUTO, conseguentemente, di dover disporre l’archiviazione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento n. CONT. 23/19/DCA/ N°PROC. 2742/GG nei confronti della società Evolution S.r.l. con sede legale in Via Leone XIII n. 14, 20145, Milano, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla società Evolution S.r.l. ed è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone